

www.comune.capaci.pa.it

Ufficio Elettorale via Umberto I° - 90040 CAPACI Tel.: 091/8673217

email: elettorale@comune.capaci.pa.it

## Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

## IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

## **NOTIFICA**

- 1 Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di «GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE» o di «CORTE DI ASSISE DI APPELLO» e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune;
- 2 I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Cittadinanza Italiana;
  - b) Buona condotta morale;
  - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
  - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3 Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
  - 1) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
  - 2) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
  - 3) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

